

LIQ. CONTR. N° 18/2024

N. R.G. 29/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. GIUD.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri'	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

CRISTINA CANCELLIERI PASSARI n Torino 16.11.1973 residente in Cuneo, difesa e rappresentata da avv F. Gallo per procura in atti

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.5.2024 Cristina Cancellieri Passari ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; poiché le produzioni documentali non erano complete è stato dato termine alla parte per integrarle; pertanto, esaminato il ricorso e i documenti prodotti si rileva che:

- sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- la ricorrente è debitore in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi, e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile: invero la ricorrente si trova ad avere esposizione debitoria principalmente nei confronti del ceto bancario (per euro 88.015,87) in conseguenza della accensione (e successiva rinegoziazione) di mutuo fondiario acceso per l'acquisto di un immobile in Torino che si è rilevato fonte di costi piuttosto che di reddito; percepisce reddito da lavoro dipendente per circa euro 1.700,00/1.900,00 mensili, ha due



figli maggiorenni con lei conviventi che percepiscono redditi saltuari; l'attivo è dato dall'immobile in Torino di cui si è detto, al momento sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, da un veicolo che, nonostante la richiesta della ricorrente, non può essere sottratto alla liquidazione per la natura stessa della procedura, dal suo reddito nei limiti di cui oltre;

- il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- l'O.C.C. avv Silvana Agosto ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

CRISTINA CANCELLIERI PASSARI n Torino 16.11.1973 residente in Cuneo,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., l'avv Silvana Agosto con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti



garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 10.6.2024

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE ELETTRONICAMENTE
IN DATA 12 GIU. 2024

A.W. GAUS FABRIZIO

A.W. AGOSTO SILVANA

PR. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bolognini

